IL RETTORE

VISTO il “Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream” emanato con proprio decreto n° 1112 del 18/04/2013;

VISTA la risoluzione n. 120/E del 22 novembre 2010 e successive precisazioni, formulata dall’Agenzia delle Entrate nella quale viene stabilito che le Borse di ricerca post lauream sono esenti da IRPEF secondo quanto previsto dall’art.4, comma 3, della Legge 210/1998;

VISTO l’art. 18 comma 5 della Legge 30.12.2010 n. 240 (borse di ricerca e imposizione fiscale);

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e lo sviluppo” (GU n. 33 del 9.2.2012 supplemento ordinario n. 27) che ha rivisto parzialmente l’art. 18 comma 5, su citato sul tema della partecipazione ai gruppi di ricerca che di seguito si riporta:

“La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore…sono riservati esclusivamente: f) …a titolari di borse di studio o di ricerca purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi”.

VISTA la proposta di modifica del suddetto regolamento avanzata dall’Ufficio dell’Ateneo competente in materia in ordine all’introduzione della modalità di pagamento delle borse di studio con cadenza mensile posticipata in luogo di quella bimestrale precedentemente prevista;

VISTA la delibera n° 33 assunta dal Senato Accademico nella seduta del 18.11.2014;

VISTA la nota del Dirigente dell’Area Risorsa Umane del 11.12.2014, in merito alla applicazione della modalità di pagamento mensile in procedura CSA;

DECRETA

Il “Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream” viene modificato ed emanato nel testo che di seguito si trascrive:
Art. 1

**Finanziamento delle borse**

1. I bandi per le borse di studio o di ricerca vengono emanati su fondi messi a disposizione dall'Università degli Studi di Palermo o erogati da soggetti pubblici o privati sulla base di specifiche convenzioni e/o fondi e/o progetti di ricerca finanziati anche dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali e senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

2. L'ente finanziatore potrà, con il consenso degli organismi universitari, fissare i criteri prioritari per il conferimento delle borse a favore di particolari categorie di concorrenti.

3. Il programma della ricerca, l'importo e la durata delle borse di studio, di cui al precedente comma 1, sono definiti dai competenti Consigli di Dipartimento.

4. Le borse di studio non potranno avere durata inferiore a sei mesi e superiore a dodici; salvo rinnovo per un periodo massimo di dodici mesi – a meno dei casi indicati all’art. 3, comma 5.

5. Le borse di studio saranno conferite a seguito di concorso per titoli o per titoli e colloquio.

6. L'Università provvede all’emanazione dei bandi per le selezioni. Gli avvisi di selezione per le borse di studio sono affissi all’albo dell’Università e inseriti in rete nell’apposito sito dell’Ateneo.

I termini per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti borsisti non possono essere inferiori a quindici giorni.

Art. 2

**Procedure**

La procedura per l’istituzione di borse di studio, di cui al precedente art. 1, si attiva a seguito di richiesta da parte del Dipartimento interessato, previa delibera del Consiglio del Dipartimento stesso o Decreto del Direttore da sottoporre a ratifica e autorizzata con Decreto Rettoriale.

Art. 3

**Bandi di concorso**
1. I bandi di concorso per l’istituzione delle borse di studio sono emanati con decreto rettorale. La pubblicazione del bando di concorso potrà avvenire, sub-condizione, qualora non sia conclusa la procedura per il trasferimento della somma necessaria al pagamento della borsa di studio da parte dei finanziatori. In nessun caso l’attività di ricerca di cui alla borsa di studio potrà avere decorrenza senza che sia stato accertato, da parte dell’Ufficio competente, l’effettivo introito dell’intera somma da parte dell’Ateneo e la conseguente assunzione di impegno sulla deputata voce di spesa del Bilancio Universitario.

2. Su proposta della struttura interessata, l’Ufficio dell’Ateneo competente in materia predispone il bando di concorso in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento indicando i requisiti dei candidati, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle stesse, le prove d’esame, la valutazione dei titoli ritenuti utili ai fini del concorso, i diritti e gli obblighi dei vincitori.

3. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani o stranieri in possesso di Laurea o titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

4. I candidati della U.E. ed extracomunitari, in possesso di titolo di studio rilasciato da Università straniera per il quale non sia stata precedentemente riconosciuta l’equipollenza a laurea italiana, dovranno, pena l’esclusione, farne espresso richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti, legalmente tradotti, utili a consentire la dichiarazione di corrispondenza da parte della Commissione giudicatrice. Tale dichiarazione, prodotta dalla Commissione giudicatrice all’atto della valutazione dei titoli presentati dai candidati, non costituisce equipollenza del titolo di studio ed è utile unicamente all’accesso alle successive fasi concorsuali per l’attribuzione della borsa di studio.

Per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico straniero, che non sia riconosciuto corrispondente a una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui sopra.

5. Nel caso di borse di studio a valere su programmi di formazione connessi a programmi di ricerca finanziati dal MIUR, dal MSE o dall’UE, ai fini dell’emanazione del bando di concorso, della valutazione dei candidati, della formazione e della composizione della Commissione giudicatrice, della durata delle borse e del loro importo, fa fede quanto previsto dal capitolato tecnico del progetto di formazione approvato dall’Ente finanziatore.


Art. 4

Valutazione dei candidati

1. La selezione dei candidati avverrà mediante concorso per titoli o per titoli e colloquio.

Il colloquio, quando previsto, verterà sull’argomento inerente al programma di ricerca proposto e indicato nel bando.
2. La Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un massimo di 100 punti, di cui 50 per i titoli ed i restanti 50 per l'eventuale colloquio.

3. La valutazione dei titoli precede il colloquio.
4. I titoli valutabili sono i seguenti:
   - Voto di Laurea: massimo 10 punti, così articolati:
     - 1 punto per ogni voto superiore a 101/110
     - 1 punto per la lode
   - Pubblicazioni: fino a un massimo di 20 punti.
   - Altri titoli (da specificare nel bando, su proposta del Dipartimento interessato) fino a un massimo di 20 punti.
5. Al termine dei lavori, la Commissione trasmetterà gli atti relativi all'esito della valutazione all'ufficio competente che, verificatane la conformità al presente regolamento, predisporrà apposito decreto rettorale di approvazione atti.

Art. 5

Commissioni giudicatrici

1. I concorrenti saranno giudicati da apposite commissioni, nominate con Decreto Rettorale, composte da tre docenti, designati dal Consiglio della struttura interessata.
2. L'Ente finanziatore potrà designare un proprio rappresentante che verrà aggregato alla Commissione.

Art 6

Assegnazione e durata della borsa

1. Le borse vengono assegnate con Decreto Rettorale, secondo l'ordine della graduatoria di merito formulata sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione competente, solo a seguito dell'effettivo versamento del loro ammontare da parte dei finanziatori e del trasferimento della somma al bilancio universitario effettuato da parte della struttura interessata. Tale condizione sarà espressamente indicata nel bando di concorso.
2. L'attività di ricerca potrà essere iniziata solo successivamente all'emanazione del Decreto Rettorale con il quale viene conferita la borsa. Sarà cura del Responsabile Scientifico trasmettere all'Ufficio competente dell'Ateneo formale attestazione di inizio dell'attività di ricerca da parte del borsista.
3. La durata della borsa deve avere carattere continuativo.
   Eventuali differimenti dell'inizio dell'attività, per comprovate esigenze o circostanze, possono essere
autorizzati dal Responsabile della Ricerca o dal Direttore del Dipartimento. Potrà concedersi, altresì, l'interruzione della borsa, in via temporanea, nel caso in cui il titolare debba assentarsi per malattia di durata superiore ad un mese, per gravidanza e puerperio o per altro grave motivo certificato, fermo restando che i periodi di interruzione dovranno essere recuperati.

Art. 7

Pagamento borse di studio e assicurazione

1. Il pagamento dell’importo della borsa è effettuato in più soluzioni con rate mensili posticipate.
2. La rateazione mensile di cui al precedente comma è applicata alle borse di studio attribuite a decorrere dal mese di novembre 2014; per le borse di studio assegnate precedentemente a tale data resta in vigore il pagamento con rate bimestrali posticipate;
3. Il pagamento dell’ultima rate è subordinato alla trasmissione, da parte del borsista, di una relazione sull’attività svolta, accompagnata da un’attestazione di avvenuta conclusione, da parte del docente che ha seguito l’attività.
4. L’importo massimo mensile di una borsa di studio è fissato nel limite di 1/12 della somma annuale prevista per gli assegni di ricerca.
5. Ai sensi della Risoluzione n. 120/E del Direttore Centrale dell’Agenzia delle Entrate del 23.11.2010, le borse di studio post-lauream di cui al presente Regolamento sono fisicamente esenti.
6. Il vincitore dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula di una polizza assicurativa.

Art. 8

Rinunce o perdita della borsa

1. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire all’Ufficio competente, entro il settimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione dell’assegnazione, la dichiarazione di accettazione della borsa stessa.
2. L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca stessa, perderà il diritto all’ulteriore utilizzo della borsa, su segnalazione del Responsabile scientifico della ricerca.
3. Le borse che resteranno disponibili a seguito dell’interruzione dell’attività di ricerca, potranno essere
assegnate per il periodo e l’ammontare residuo ai successivi idonei secondo l’ordine della graduatoria.

Art. 9

Incompatibilità

1. Le borse di studio sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dall’Amm.ne di appartenenza in aspettativa senza assegni.
2. La contestuale fruizione della borsa di studio è incompatibile con:
   a. borsa di studio per la frequenza di corso di Dottorato di Ricerca;
   b. borsa di studio per la frequenza di Scuola di Specializzazione di cui alla Legge 398/89 e successive modifiche e integrazioni;
   c. borsa di studio per la frequenza di master;
   d. assegno di ricerca,
   e. contratto di formazione specialistica di cui alla Legge 368/99.

Art. 10

Rinnovabilità

1. Le borse di cui al presente Regolamento sono rinnovabili una sola volta sui fondi delle strutture.
2. Al rinnovo si provvederà con Decreto Rettoriale sulla base della richiesta presentata dal Responsabile scientifico, previa delibera della struttura di appartenenza.
3. La durata del rinnovo non potrà essere superiore ad un anno.
4. Si procederà al rinnovo solo quando si riscontrerà la disponibilità finanziaria della borsa di studio da parte dei finanziatori.
5. In nessun caso l’attività di ricerca di cui al rinnovo della borsa di studio potrà avere decorrenza senza che sia stato accertato, da parte dell’Ufficio competente, l’effettivo introito dell’intera somma da parte dell’Ateneo e la conseguente assunzione di impegno sulla deputata voce di spesa del Bilancio universitario.

Art. 11

Norme finali

1. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.
2. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, a variazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
3. Il godimento della borsa non si configura come un rapporto di lavoro.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dal bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Palermo, 2 0 GEN. 2015

Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla